Acquisti e Logistica

REGOLAMENTO
SISTEMI DI QUALIFICAZIONE UE

SETTORI SPECIALI

CLASSI MERCEOLOGICHE:

SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALL'INGEGNERIA

SERVIZIO DI ISPEZIONE AI FINI DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO AL BUSINESS DEVELOPMENT – M&A

Allegato A - categorie di specializzazione attive e requisiti di qualificazione

Disciplinare tecnico per il servizio di ispezione ai fini dell'attività di verifica della progettazione

Disciplinare tecnico per i servizi specialistici di supporto all'ingegneria

Disciplinare tecnico per i servizi specialistici di supporto al Business Development – M&A

INDICE

1. OGGETTO 4

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI 4

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 4

2.2 DEFINIZIONI 4

3. SOGGETTI AMMESSI 5

4. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE 6

5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI FORNITORI 6

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI 6

6.1 SOGGETTO RIUNITO 7

7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI 7

7.1 REQUISITI DI ORDINE MORALE 7

7.2 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI 8

7.3 REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI 8

8. DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI 8

8.1 REQUISITI DI ORDINE MORALE 8

8.2 REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI 9

10. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE 11

10.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE – PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO 11

10.2 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO 11

10.3 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 11

10.4 INCARICHI PER PRESTAZIONI DI IMPORTO INFERIORE O PARI A 139.000,00 EURO .. 11

10.5 INCARICHI PER PRESTAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 139.000,00 EURO 12

11 GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI 13

11.1 DURATA, INCREMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE 13

11.2 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEI REQUISITI 13

11.3 SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E DECADENZA DALL'ELENCO 14

11.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 15

12 PRESCRIZIONI ULTERIORI 16

12.1 PUBBLICAZIONE 16

12.2 RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO 16
12.3 MODIFICHE SOCIETARIE DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O VARIAZIONI O PERDITA DEI REQUISITI DICHIARATI 16
12.4 COMUNICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE 16
12.5 MODIFICHE E REVISIONI 17
12.6 PRIVACY E RISERVATEZZA 17
12.7 ADEMPIMENTI D.LGS. 231/01 17
13 VENDOR RATING 18
14 COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI 18
15 FORO COMPETENTE 18

1. OGGETTO

Con il presente Regolamento (di seguito, per brevità il "Regolamento") Acea SpA (di seguito "Acea", ovvero "Stazione appaltante") istituisce ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un sistema di qualificazione (di seguito anche "il Sistema") avente ad oggetto la costituzione di uno o più elenchi di fornitori, e disciplina i criteri e le modalità di selezione degli operatori cui affidare le prestazioni rientranti nelle tipologie di attività di cui al successivo art. 4.

Le procedure di affidamento saranno condotte, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, da Acea in nome e per conto proprio ovvero a favore delle società del Gruppo.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

2.1 Riferimenti normativi

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (di seguito "Codice degli appalti");
- D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito "Regolamento di Attuazione"), limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non abrogati;
- Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Legislazione antimafia in vigore;
- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- Codice Etico adottato da Acea;
- Regolamento EU 679/2016 ("GDPR");
- D.lgs. 196/2003 e successiva norma di adeguamento;
- D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 81 del 2008 – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro).

2.2 Definizioni

Candidato: operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco Fornitori Qualificati;

Codice dei Contratti Pubblici: Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016;

Elenco Fornitori (Elenco): elenco di operatori economici qualificati fra i quali selezionare i partecipanti per l'affidamento di prestazioni rientranti nel Gruppo Merce di riferimento;

Fornitore Qualificato (Fornitore): il soggetto che ottiene l'iscrizione al Sistema di Qualificazione per un determinato Gruppo Merce;

Gruppo Merce (GM): raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi da approvvigionare;

Classe di interpello: ulteriore partizione del Gruppo merce, definita in base alle caratteristiche tecniche dei beni/servizi oggetto di fornitura;

Portale Partner: piattaforma telematica di Vendor Manager di cui Acea si avvale per la qualifica dei fornitori;

Richiesta di Iscrizione (o Richiesta di Qualificazione): è la richiesta da parte di un operatore economico di essere iscritto al Sistema di Qualificazione per un determinato Gruppo Merce;

Sistema di Qualificazione: il sistema di qualificazione Acea istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici.

Soggetto Riunito: operatore economico che presenta la candidatura in forma aggregata.

3. SOGGETTI AMMESSI

Il Sistema di Qualificazione, per le categorie di specializzazione 1, dalla 3 alla 11, dalla 14 alla 21 e dalla 25 alla 28 è destinato ai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) b) c) d) ed f) del Codice dei Contratti Pubblici, con esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese di cui alla lett. e).

Non è ammessa la presentazione di Richiesta di Qualificazione come libero professionista singolo e allo stesso tempo come associato, ovvero come componente di uno dei soggetti di cui alle lettere b) c) ed f).

È fatto divieto di presentare Richiesta di Qualificazione come componente di più soggetti riuniti.

Nel caso di professionisti associati, o di soggetti di cui alle precedenti lettere a) b) c) ed f) la richiesta di iscrizione dovrà essere presentata indicando il nominativo del singolo professionista in possesso dei requisiti di qualificazione, il quale sarà l'unico soggetto abilitato all'esecuzione degli incarichi affidati in applicazione del presente Regolamento.

Potranno essere indicati anche più professionisti, sempre che ciascuno di essi sia singolarmente in possesso dei requisiti di qualificazione per una o più delle categorie di specializzazione di cui al successivo art. 4, i quali saranno gli unici soggetti abilitati all'esecuzione degli incarichi affidati in applicazione del presente Regolamento.

Sarà onere del soggetto qualificato comunicare il nominativo del professionista che eseguirà l'incarico, scelto fra quelli indicati in sede di iscrizione e risultato in possesso di tutti i requisiti di qualificazione.

Con riferimento al Sistema di Qualificazione, per le categorie di specializzazione dalla 14 alla 21 e 27 non è consentita l'iscrizione alle Società di Ingegneria che svolgono il servizio di verifica in qualità di Organismi Accreditati (di Tipo A, B o C) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e ai soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del Codice dei contratti pubblici in possesso di un

sistema di controllo interno per l'attività di verifica progetti conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008.

Il Sistema di Qualificazione, per le categorie di specializzazione 2,12 e 13, dalla 22 alla 24, è destinato, oltre ai soggetti di cui all'art. 46 di cui sopra, anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, con esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese di cui alla lett. d) del medesimo articolo.

Lo stesso soggetto, per le categorie 12 e 13, può presentare la Richiesta di Qualificazione a titolo individuale e come componente di un Soggetto Riunito.

È fatto divieto di presentare Richiesta di Qualificazione come componente di più soggetti riuniti.

Il Soggetto Riunito e le imprese che lo costituiscono possono essere qualificate nel medesimo Gruppo Merce.

Per la disciplina relativa alla partecipazione dei soggetti riuniti alle singole procedure di gara si rinvia alla normativa *pro tempore* vigente in materia.

4. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Il presente Regolamento è valido per le categorie di specializzazione elencate nell'allegato A al medesimo, denominato "Categorie di specializzazione attive e requisiti di qualificazione".

Acea si riserva la facoltà di apportare modifiche all'allegato A nel corso della vigenza del Regolamento, attivando il Sistema di Qualificazione per ulteriori categorie di specializzazione o disattivandolo per alcune altre; è onere dell'operatore economico verificare lo stato di aggiornamento del documento in parola mediante consultazione del sito internet aziendale: **www.gruppo.acea.it → Fornitori → Sistemi di Qualificazione - Albi**.

Ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento potrà chiedere di essere iscritto ad uno o più Elenchi.

5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI FORNITORI

Sarà istituito un Elenco Fornitori per ciascuna categoria di specializzazione.

Ciascun Elenco sarà composto dai Candidati che supereranno il procedimento di qualificazione.

L'ordine di iscrizione a ciascun Elenco sarà determinato in base alla data dell'ultimo adempimento del Candidato con il quale è stata perfezionata la Richiesta di Iscrizione.

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti, dovrà presentare ad Acea apposita Richiesta di Iscrizione al sito internet aziendale: ***www.gruppo.acea.it → Fornitori →*** **Sistemi di Qualificazione - Albi**.

Il percorso indicato permetterà di accedere alla Piattaforma di Vendor Manager di Acea S.p.A. (Portale Partner).

Tutti coloro che intendono presentare Richiesta di Iscrizione dovranno compilare *on line* il "Questionario di categoria" dedicato alla categoria di specializzazione di interesse. La documentazione da presentare a corredo della Richiesta di Iscrizione dovrà essere redatta per mezzo dei moduli predisposti da Acea (ove presenti), timbrata e firmata dal legale rappresentante, scansionata in appositi file PDF, firmata digitalmente e presentata on line.

Laddove la documentazione sia prodotta e sottoscritta secondo modalità diverse da quelle previste, la stessa non sarà considerata valida ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

Non verranno accettate richieste incomplete e/o generiche e/o mancanti dei dati relativi al referente del Candidato per il procedimento di qualificazione.

6.1 Soggetto riunito

In caso di iscrizione di un Soggetto Riunito, il procedimento di qualificazione deve interessare tutti i soggetti consorziati.

In particolare, sia il consorzio che tutti i soggetti consorziati devono attestare i Requisiti di Ordine Generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

7.1 Requisiti di ordine morale

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

a) *(per i soli operatori tenuti all'iscrizione alla CCIIAA)* documentare l'attualità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ed impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale o sua dichiarazione sostitutiva,

b) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

c) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia);

d) impegno al rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

e) dichiarare di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (disponibile all'indirizzo https://sqm-vendors-hub.aceaspa.it/selfreg(bD1pdCZjPTEwMA==)/main.do) e di accettarne il contenuto;

f) accettazione dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Codice Etico Acea; con la presentazione della Richiesta di Iscrizione il Candidato si impegna a tenere una condotta in linea con i principi ivi enunciati.

7.2 Requisiti economico-finanziari

Per l'iscrizione a ciascuna categoria di specializzazione di cui al precedente art. 4, è richiesto il requisito dello svolgimento di **incarichi analoghi nell'arco temporale**, dettagliato nell'allegato A.

Gli incarichi professionali valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nell'arco temporale di cui sopra **antecedente** la data di presentazione della Richiesta di iscrizione all'Elenco, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati o terminati in epoca diversa. L'arco temporale è scorrevole e si modifica il 1° gennaio di ciascun anno (ad es. per l'anno 2018, il quinquennio utile è fissato nel 2013-2017).

Nel caso di professionisti associati, o di soggetti di cui alle lettere a) b) c) ed f) del D.Lgs. 50/2016 il requisito in parola dovrà riferirsi singolarmente al soggetto indicato come esecutore dell'incarico (pertanto nel caso in cui siano indicati nella Richiesta di iscrizione all'Elenco più soggetti quali possibili affidatari degli incarichi oggetto del presente Regolamento, il requisito in parola dovrà essere singolarmente posseduto da ognuno di essi).

7.3 Requisiti tecnico professionali

Ciascun professionista indicato nella Richiesta di iscrizione dovrà inoltre possedere i requisiti di ordine tecnico-professionale, indicati nell'allegato A.

8. DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori, i Candidati dovranno compilare, accedendo al portale di Vendor Manager Acea, l'apposito questionario dedicato alla categoria di specializzazione oggetto del presente Regolamento e produrre – secondo le modalità descritte al precedente art. 6 - la documentazione di seguito descritta, attestante il possesso dei requisiti di iscrizione al Sistema.

Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza del soggetto stesso, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

8.1 Requisiti di ordine morale

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine morale di cui al precedente di cui all'art. 7.1 il Candidato dovrà produrre:

- lett. a) - *(per i soli operatori tenuti all'iscrizione alla CCIIAA)* copia dichiarata conforme ai sensi del D.p.r. 445/200 e ss.mm.ii. del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), recante l'apposita dicitura "fallimentare",

ovvero sua dichiarazione sostitutiva. Nel caso di Operatore estero senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della professione di imprenditore;

- lett. b), c), d), e) ed f) – dichiarazione sostitutiva (conforme al modello fornito da ACEA SpA) resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore.

8.2 Requisiti economico finanziari

A dimostrazione del possesso dei requisiti economico finanziari di cui al precedente art. 7.2 il candidato dovrà produrre, per ciascuna categoria di specializzazione prescelta:

a) **prospetto riepilogativo degli incarichi professionali analoghi** svolti nell'arco temporale di riferimento anteriore all'inoltro della Richiesta di qualificazione (relativi a prestazioni ricadenti in una o più delle categorie di specializzazione oggetto del presente Regolamento), redatto per mezzo del modulo messo a disposizione da Acea, seguendo le istruzioni in esso contenute; il prospetto sarà scaricabile in versione excel nell'ambito del questionario di categoria destinato al presente Albo fornitori, dovrà essere compilato in ogni sua parte (attenendosi alle istruzioni fornite), timbrato e firmato dal professionista/legale rappresentante, scansionato in file PDF, firmato digitalmente ed allegato al portale; il medesimo file dovrà essere altresì allegato in formato excel.

   Si precisa il prospetto dovrà essere presentato per ogni singolo professionista indicato nella richiesta di iscrizione e dovrà riportare incarichi per gli importi minimi laddove indicati nell'allegato A.

b) **documentazione atta a comprovare** la corretta prestazione dei servizi professionali analoghi dichiarati, con riferimento a:

   - esecuzione a regola d'arte degli incarichi da parte del professionista indicato;
   - esattezza degli importi e dei periodi di esecuzione dichiarati;
   - riconducibilità dei lavori in relazione ai quali sono state eseguite le prestazioni dichiarate alle tipologie e categorie di specializzazione descritte al precedente art. 4.

A tal fine, Acea si riserva la facoltà di considerare idonea, a proprio insindacabile giudizio, ogni documentazione dalla quale possano evincersi i suddetti elementi, rilasciata, ovvero controfirmata/quietanzata dal Committente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- copia conforme dei **certificati attestanti la regolare esecuzione** dei servizi dichiarati nel prospetto riepilogativo degli incarichi professionali di cui alla precedente lett. a), rilasciati o controfirmati dall'Autorità competente nel caso di interventi e prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni; ovvero, nel caso di interventi e prestazioni eseguite per privati, documentazione rilasciata dal Committente con l'indicazione dettagliata degli elementi sopra indicati;

- verbale di collaudo o lettera di situazione finale da cui si evince durata e importo contabilizzato delle attività;

- fattura quietanzata, fattura/contratto accompagnata dal bonifico o benestare del Committente riconducibili all'appalto oggetto della fattura/contratto;

- SAL riferito ad un periodo rientrante nel periodo utile, lettera d'ordine/contratto accompagnati da avviso di pagamento, dichiarazione del committente relativa all'avvenuto pagamento delle fatture indicate e prodotte dall'operatore economico;

- contratti analoghi comprensivi di fatture quietanzate da cui si evince l'importo contabilizzato delle forniture e dalla cui data si evince il periodo utile di riferimento;

- bollettini di collaudo del Committente corredati del relativo contratto;

- dichiarazioni di altri Committenti relative all'esecuzione a regola d'arte del servizio per l'importo ed il periodo richiesto.

Con riferimento agli **incarichi svolti per Acea** (Acea S.p.A., Società del Gruppo Acea o Società ad essa collegate) sarà necessaria l'indicazione degli stessi nel prospetto riepilogativo degli incarichi professionali di cui alla precedente lett. a), tuttavia copia dei relativi certificati – qualora non fosse nella disponibilità del Candidato - potrà non essere prodotta, in quanto la regolare esecuzione degli stessi sarà direttamente verificata presso il Committente.

8.3 Requisiti tecnico-professionali

A comprova del possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al precedente art. 7.3 sarà necessaria la produzione di:

- copia resa conforme sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii. del documento attestante il possesso di abilitazione alla prestazione specialistica del servizio di ingegneria e dei relativi aggiornamenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nel caso di società/associazioni di professionisti o società di ingegneria, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i professionisti indicati nella Richiesta di iscrizione;
- certificato di iscrizione ad Ordine professionale o, in alternativa, autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- certificato di iscrizione in appositi Albi speciali o, in alternativa, autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- copia conforme della copertura assicurativa RC professionale (la copertura assicurativa dovrà essere in corso di validità al momento dell'iscrizione all'Albo).

9. ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Le Richieste di Iscrizione saranno esaminate secondo l'ordine progressivo di ricezione delle medesime debitamente corredate da tutta la documentazione di cui al precedente art. 8 (sottomissione a Portale della Richiesta).

Qualora la documentazione presentata sia incompleta o errata, Acea procederà a **restituire la pratica al candidato,** invitandolo a presentare una nuova Richiesta, completa della documentazione mancante o non corretta.

Acea si riserva altresì di richiedere **integrazioni documentali e/o chiarimenti** al candidato relativamente alla verifica dei requisiti per l'iscrizione al Sistema, prima di procedere ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli 10.1 e 10.2.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici, il procedimento di qualificazione dei candidati si concluderà, salvo diverso termine richiesto dal procedimento, entro **90 giorni** dalla sottomissione a portale della Richiesta di Qualificazione, o dall'ultimo adempimento del Candidato con il quale è stata perfezionata, ovvero integrata, la Richiesta di Iscrizione.

10. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

10.1 Accoglimento della richiesta di qualificazione – provvedimento di qualifica del candidato

Qualora il candidato abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione verrà ACCOLTA.

Acea S.p.A. può chiudere il procedimento di Qualifica anche mediante accoglimento parziale della domanda, ossia attribuendo la qualificazione per un numero di classi di interpello inferiori rispetto a quelle richieste, precisandone al candidato le motivazioni.

Il provvedimento di QUALIFICA sarà comunicato al Candidato entro 15 giorni dalla decisione, mediante il Portale Partner di Acea.

L'accoglimento parziale della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione per una diversa classe di importo/interpello.

10.2 Non accoglimento della richiesta di qualificazione - provvedimento di non qualifica del candidato

Qualora Candidato non abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione NON verrà ACCOLTA.

Il provvedimento di NON QUALIFICA, adeguatamente motivato, sarà comunicato al Candidato entro 15 giorni dalla decisione, mediante il Portale Partner di Acea.

Il non accoglimento della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione.

10.3 Modalità di affidamento degli incarichi

I singoli affidamenti avranno ad oggetto un servizio appartenente ad una o più categorie di specializzazione di cui al precedente art. 4 e potranno interessare:

10.4 Incarichi per prestazioni di importo inferiore o pari a 139.000,00 euro

L'ammontare di ogni singolo incarico è determinato sulla base delle quantità delle attività/elaborati previsti e dei prezzi unitari di cui agli **Elenchi Prezzi** allegati al presente Regolamento.

La descrizione dettagliata delle prestazioni da eseguire e le modalità di espletamento del servizio sono contenute nei **Disciplinari Tecnici** allegati al Presente Regolamento.

Ai fini dello svolgimento dell'incarico sarà fornita documentazione relativa ai lavori oggetto della prestazione.

Gli incarichi **saranno conferiti a rotazione in funzione della data di iscrizione,** riferita alla richiesta di iscrizione completa di tutta la documentazione necessaria a soddisfare i requisiti richiesti, allo specifico Elenco predisposto per ognuna delle categorie di specializzazione di cui all'art.4.

Nel caso in cui l'incarico da affidare abbia ad oggetto più di una categoria di specializzazione, l'elenco preso in considerazione, ai fini della rotazione, sarà quello relativo alla categoria di specializzazione prevalente, definita in ragione dell'importo, a condizione che l'affidatario risulti qualificato per tutte le categorie di specializzazione oggetto dell'incarico.

Con riferimento alle categorie di specializzazione dalla 14 alla 21, non si procederà con l'affidamento dell'incarico al soggetto responsabile dell'attività di verifica, nel caso in cui quest'ultimo sia stato assegnatario in precedenza di incarichi inerenti le attività di progettazione. Inoltre il soggetto responsabile dell'attività di verifica non può essere affidatario di incarichi relativi alle attività di realizzazione e/o coordinamento della sicurezza e/o direzione lavori e/o collaudo per le opere oggetto di verifica, così come prescritto dalle specifiche normative in materia (art. 26 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Inoltre, Acea si riserva:

- la facoltà di procedere, anche nel periodo di vigenza del Sistema, all'indizione di procedure di gara per l'affidamento dei servizi rientranti nelle tipologie oggetto del presente Regolamento;
- di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura, il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità dell'incarico da affidare.

  Nel caso di professionisti associati, o di soggetti di cui alle lettere a) b) c) ed f) del Codice dei Contratti, al momento della partecipazione alla gara gli stessi dovranno indicare quale professionista (in precedenza qualificato) eseguirà l'incarico. Gli incarichi potranno pertanto essere eseguiti dai soli professionisti indicati al momento dell'iscrizione che siano risultati in possesso dei requisiti di iscrizione e siano stati, pertanto, qualificati.

  Le modalità di aggiudicazione di ogni singola procedura saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione.

  Le procedure di affidamento saranno espletate con modalità telematica.

10.5 Incarichi per prestazioni di importo superiore a 139.000,00 euro

Si procederà all'affidamento degli incarichi mediante procedura di gara ristretta o negoziata, espletata fra tutti gli operatori iscritti all'Elenco per le specifiche tipologie di attività richieste appartenenti alle corrispondenti categorie di specializzazione ed in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.2.

In ogni caso, Acea si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura, il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità dell'incarico da affidare.

Le modalità di aggiudicazione di ogni singola procedura saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione.

La descrizione dettagliata delle prestazioni da eseguire e delle modalità di fornitura è contenuta nel disciplinare tecnico che sarà fornito congiuntamente ai documenti di gara.

Acea si riserva la facoltà di indire procedure di gara al di fuori del Sistema di Qualificazione nel caso in cui risultino iscritti all'Elenco Fornitori relativo alla categoria di specializzazione di riferimento un numero di operatori economici inferiore a 3.

11 GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI

11.1 Durata, incremento e rinnovo della qualificazione

Gli Elenchi di cui al presente Regolamento saranno aggiornati costantemente al completamento di ogni nuova iscrizione.

La validità del presente Regolamento decorre dalla pubblicazione dell'avviso sull'esistenza dello stesso sul profilo di committente www.gruppo.acea.it.

La durata del presente Regolamento è **indeterminata**.

La durata di ciascuna qualificazione è **triennale** e decorre dalla data di approvazione a Portale dell'istanza di qualificazione. È fatto salvo quanto disposto all'art. 12.3 e 12.4 in merito alle ipotesi di sospensione o cancellazione dall'Elenco.

Prima dello scadere del triennio il Fornitore qualificato che intenda rinnovare la propria iscrizione all'Elenco Fornitori sarà tenuto a presentare una **nuova Richiesta di qualificazione** mediante il Portale Partner, a seguito della quale verrà avviato un nuovo procedimento di qualificazione ai sensi del presente Regolamento. Nelle more della verifica della nuova Richiesta di qualificazione, il Fornitore qualificato permarrà iscritto all'elenco e sarà regolarmente invitato alle procedure di affidamento.

Laddove il Fornitore Qualificato non presenti una nuova Richiesta prima della scadenza, lo stesso non sarà più considerato iscritto all'Elenco.

Acea si riserva la facoltà di porre fine in tutto o in parte al presente Regolamento, di tali provvedimenti verrà data idonea comunicazione agli scritti mediante il portale di Vendor Manager Acea, nonché sul profilo di committente www.acea.it.

Acea potrà avviare un processo di aggiornamento dello stato di qualifica di tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco ogni qual volta lo riterrà opportuno, mediante apposita comunicazione agli interessati.

11.2 Verifica e sorveglianza dei requisiti

Acea si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento di vigenza del Regolamento la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e

comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il **controllo in merito all'esistenza e/o permanenza dei requisiti dichiarati** per l'ammissione all'Elenco avverrà a **campione** o in caso di **fondato dubbio** secondo le previsioni di cui alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l'ammissione o la permanenza del Candidato/Fornitore Qualificato nell'Elenco.

La verifica dei requisiti economico finanziari previsti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione avverrà in sede di iscrizione del candidato al Sistema e sarà affidata ad una Commissione Inter funzionale.

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, costituiscono motivo di sospensione o cancellazione dall'Elenco, secondo quanto indicato ai successivi artt. 11.3 e 11.4.

La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti all'Elenco Fornitori, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica, che amministrativa.

11.3 Sospensione, cancellazione e decadenza dall'elenco

Acea si riserva di **sospendere** il Fornitore Qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei casi di:

a) mancato riscontro o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione o la permanenza nell'elenco;

b) perdita dell'affidabilità del Fornitore Qualificato, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- rinuncia alla stipula del contratto di appalto/ordine di acquisto senza giustificato motivo;
- reiterato mancato rispetto degli impegni assunti all'atto della partecipazione alla singola gara/affidamento dell'incarico e/o delle prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico allegato al Regolamento di qualificazione a seguito di formale nota di richiamo inviata da Acea;
- abbandono dell'appalto dopo il perfezionamento del contratto senza giustificato motivo;
- grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti di Acea o di altre società del Gruppo;
- grave negligenza accertata nei confronti di Acea o di altre società del Gruppo;
- contenzioso conclusosi a favore di Acea;
- risoluzione del contratto per tutte le circostanze di cui al paragrafo "Recesso e risoluzione" dei disciplinari tecnici allegati al presente Regolamento;
- condotta non in linea con i principi del Codice Etico Acea;

- accertamento di "collegamento sostanziale" tra due o più soggetti partecipanti alla medesima gara;
- mancate comunicazioni degli eventi previste dall'art. 12.3;
- azioni scaturite a seguito delle valutazioni di *Vendor Rating* (cfr. successivo art. 13).

Il provvedimento di sospensione dall'Elenco interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutte le categorie di specializzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento e specificherà il periodo di sospensione comminato - che potrà variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi.

La sospensione comporta il mancato invito alle gare e/o il mancato affidamento di incarichi effettuate/i in applicazione del Regolamento per tutta la durata della sospensione. Il provvedimento specificherà se la sospensione comporterà anche la mancata stipula di contratti in corso di perfezionamento.

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di soggetto con il quale sono già attivi dei rapporti, Acea si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'incarico, o la risoluzione del contratto.

Allo scadere del periodo di sospensione il Fornitore Qualificato sarà automaticamente riammesso all'Elenco.

11.4 Cancellazione dall'elenco

Acea si riserva di procedere alla **cancellazione** del Fornitore qualificato dal Sistema, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate per l'iscrizione all'Elenco;

b) definitivo accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco o perdita degli stessi;

c) reiterate inosservanze già censurate con precedenti provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie;

d) istanza scritta del soggetto interessato;

e) rinuncia per due volte alla stipula del contratto di appalto/ordine di acquisto

f) risoluzione per due volte del contratto di appalto/ordine di acquisto per tutte le circostanze di cui al paragrafo "Recesso e risoluzione" dei disciplinari tecnici allegati al presente Regolamento.

Il provvedimento di cancellazione interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutte le categorie di specializzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'operatore economico destinatario di un provvedimento di cancellazione dall'Elenco potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione non prima di 12 mesi dall'irrogazione del provvedimento.

12 PRESCRIZIONI ULTERIORI

12.1 Pubblicazione

L'avviso per l'istituzione del presente Regolamento è pubblicato in conformità a quanto previsto negli artt. 128 e 130 del Codice dei Contratti Pubblici.

12.2 Responsabilità del candidato

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante l'intera fase del Procedimento di qualifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

12.3 Modifiche societarie dell'operatore economico e/o variazioni o perdita dei requisiti dichiarati

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque **entro 30 giorni dall'evento**, eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale (o sua dichiarazione sostitutiva), producendo documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque **entro 30 giorni dall'evento**, la cessione, l'affitto di azienda o di un ramo di essa, ovvero la trasformazione, fusione o scissione della società (cfr. artt. 51 e 116 del Codice dei Contratti Pubblici), producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque **entro 30 giorni dall'evento**, eventuali variazioni e/o perdita dei requisiti dichiarati per l'iscrizione all'Elenco, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Acea si riserva, in tali casi, di verificare l'attuale sussistenza dei requisiti in capo al Fornitore Qualificato e di valutare la sua permanenza nell'Elenco.

Qualora, all'esito di tale procedimento, Acea accerti la perdita di uno o più requisiti, potrà disporre la modifica della qualificazione per uno o più categorie di specializzazione, o la cancellazione del Fornitore Qualificato dall'elenco.

La mancata comunicazione degli eventi sopra indicati da parte del Fornitore Qualificato potrà comportare la sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione è tenuto a presentare una nuova Richiesta di Iscrizione.

12.4 Comunicazioni in merito al procedimento di qualificazione

Le comunicazioni in merito al procedimento di qualificazione fra i Candidati, i Fornitori Qualificati ed Acea, quando non sia altrimenti stabilito nel Regolamento, avverranno via mail all'indirizzo **sistemi.qualificazione@pec.aceaspa.it**, o a mezzo fax al n. 06.5799.4728, ovvero mediante il proprio Portale Partner.

Acea si riserva di inviare comunicazioni aventi carattere non ufficiale anche attraverso l'indirizzo sistemi.qualificazione@aceaspa.it.

L'invio di comunicazioni mediante il Portale Partener di Acea, mediante la suddetta casella di posta certificata (PEC) ed il report della comunicazione a mezzo fax hanno piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. Peraltro, Acea si riserva la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta. La medesima facoltà è concessa ai concorrenti ed alle imprese iscritte, previa anticipazione via fax o mail.

12.5 Modifiche e revisioni

Acea si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso in qualsiasi momento.

Di tali provvedimenti verrà data idonea comunicazione agli scritti mediante il portale di Vendor Manager Acea, nonché sul profilo di committente www.acea.it.

12.6 Privacy e riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'iter di qualificazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento da parte di Acquisti e Logistica in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile all'indirizzo https://sqm-vendors-hub.aceaspa.it/selfreg/pdf/Informativa_Privacy.pdf.

Il contenuto del presente documento e le informazioni che il Fornitore riceverà durante la fase di qualificazione - ivi incluse le informazioni concernenti Acea e le altre società del Gruppo - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto svolgimento dell'iter di qualificazione e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore si impegna in ogni caso a comunicare all'Unità Qualifica Fornitori, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

12.7 Adempimenti D.lgs. 231/01

Acea ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01. Nel caso in cui il Fornitore, durante la vigenza del Regolamento, sia condannato per il compimento di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo in questione, la circostanza, oltre a costituire motivo di sospensione dall'Elenco, potrà comportare la facoltà per Acea e/o la società committente dalla medesima direttamente e/o indirettamente controllata di risolvere eventuali contratti affidati nell'ambito del presente sistema.
Qualora l'Impresa sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, la stessa è tenuta a porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura

aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

13 VENDOR RATING

Nell'ambito degli appalti affidati ai sensi del presente Regolamento, Acea si riserva di applicare un'apposita metodologia di valutazione e classificazione degli operatori denominata "*Vendor Rating*". In tal caso, all'iniziativa sarà data idonea pubblicità sul sito www.acea.it; in ogni caso a tutti gli operatori iscritti all'Elenco sarà inviata apposita comunicazione.

14 COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI

Il Regolamento è approvato e gestito dalla Funzione Acquisti e Logistica di Acea S.p.A..

Inoltre, la Funzione Acquisti e Logistica di Acea SpA provvederà alla formazione ed alla gestione degli Elenchi, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

15 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla efficacia, alla interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.